COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

Prot. n°4503 /p/cv

Roma, 9 aprile 2010

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n°421

Oggetto: Accantonamento

Si trasmettono copie delle sentenze del 7 gennaio 2010 e del 26 febbraio 2010 con le quali il Tribunale di Avellino, pronunciandosi in senso opposto alla nota sentenza della Cassazione n. 13300, ha affermato che la Cassa Edile non è tenuta al pagamento in caso di mancato accantonamento delle somme dovute da parte del datore di lavoro.

Nella motivazione della sentenza, il Tribunale qualifica il rapporto di delegazione tra Cassa Edile- impresa-lavoratore come delegazione c.d. titolata atteso il riferimento espresso al rapporto sottostante. Si ricordano nello stesso senso le sentenze allegate alle Comunicazioni nn. 334, 374, 391 e 403.

Nel pregare di segnalare alla Cnce eventuali controversie, si porgono i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Armido Frezza

Allegati 2

Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

Rg: 546/2010

TRIBUNALE DI AVELLINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Ciro LUCE, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26 febbraio 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2180/08 R.G.A.C Lavoro .

TRA

Cassa Edile della Provincia di Avellino in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Rocco Bruno ed elett.te domiciliato in Avellino alla via F.lli Bisogno 27/C presso lo studio legale Festa

RICORRENTE

CONTRO

La Sala Luigi, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Tecce con il quale elett.te domicilia in Avellino alla via Tagliamento 240

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 04 agosto 2008 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/08 emesso da questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per € 1780, somma che

il La Sala chiedeva alla datrice ed alla Cassa, obbligata in solido, a titolo di accantonamenti che la datrice avrebbe dovuto effettuare in costanza di rapporto.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Il La Sala ha chiesto alla Cassa Edile della provincia di Avellino il pagamento delle somme di cui la datrice aveva omesso l'accantonamento in costanza del rapporto di lavoro, e ciò ritenendo la Cassa medesima coobbligata con il datore.

Ritiene il Giudice che la prospettazione fornita dalla parte ricorrente non sia accoglibile. Ed invero, la Cassa è da ritenersi soggetto meramente delegato al pagamento, e pertanto non tenuto al pagamento stesso per il caso di mancato accantonamento delle somme dovute da parte del datore..

Il lavoratore fonda la richiesta di decreto ingiuntivo anche nei confronti della Cassa sul diverso orientamento, secondo il quale tra la Cassa e il soggetto datore di lavoro intercorrerebbe una delegazione di pagamento, e secondo il quale pertanto, ai sensi dell'art. 1271 c.c., la Cassa stessa non potrebbe opporre al lavoratore (delegatario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, e quindi nemmeno l'inadempimento da parte di questi.

In realtà, anche a ritenere che nel caso di specie vi sia stata una delegazione di pagamento, con l'adesione tacita del delegatario, resterebbe evidente il riferimento al rapporto giuridico sottostante, e si tratterebbe quindi di una delegazione cd. Titolata. La delegazione sarebbe infatti disposta con la norma collettiva (art. 19 del CCNL) che impone al datore di lavoro l'obbligo di procedere all'accantonamento delle somme stabilite in ragione di valori percentuali. ed alla Cassa quello del versamento al lavoratore delle somme

negli importi di cui ai commi precedenti, riferimento, questo secondo, che deve essere inteso come indirizzato alle somme effettivamente versate dal datore alla Cassa.

Segue pertanto l'accoglimento della domanda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui lo stesso è rivolto alla opponente Cassa Edile.

In ragione della esistenza di autorevole precedente in senso contrario le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce , nella causa iscritta al nr. 2180/08 , e vertente tra Cassa Edile della Provincia di Avellino nei confronti di La Sala Luigi , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Avellino, 26 febbraio 2010

IL GIUDICE
Dott. Ciro Luce

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 26-2-2010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

21/2010 7/1/2010

TRIBUNALE DI AVELLINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Ciro LUCE, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 07 gennaio 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n .3046/08 R.G.A.C Lavoro .

TRA

Cassa Edile della Provincia di Avellino in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Lenzi ed elett.te domiciliato in Avellino alla Piazza D'Armi n. 2, giusta mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

Finelli Domenico, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fiorella Lo Vuolo edelett.te domiciliato in Avellino alla via Tenente Corrado n. 22 , ed elett.te domiciliata in Avellino alla via Tagliamento 27

RESISTENTE

NONCHE' CONTRO

A.F. 2000 srl in persona del legale rapp.te p.t. ,

RESISTENTE Contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 novembre 2008 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 205/08 emesso da questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per € 4925,34; la Cassa era destinataria della ingiunzione insieme alla A.F. 2000 srl per la somma indicata, somma che il Finelli chiedeva alla datrice ed alla Cassa, obbligata in solido, a titolo di accantonamenti che la datrice avrebbe dovuto effettuare in costanza di rapporto.

Ciò premesso, va dichiarata la contumacia della A.F. 2000 srl , alla quale il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della udienza risultano notificati in data 06 febbraio 2009, e che non si è costituita.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Il Finelli ha chiesto alla Cassa Edile della provincia di Avellino il pagamento delle somme di cui la datrice aveva omesso l'accantonamento in costanza del rapporto di lavoro, e ciò ritenendo la Cassa medesima coobbligata con il datore.

Ritiene il Giudice che la prospettazione fornita dalla parte ricorrente non sia accoglibile. Ed invero, la Cassa è da ritenersi soggetto meramente delegato al pagamento, e pertanto non tenuto al pagamento stesso per il caso di mancato accantonamento delle somme dovute da parte del datore..

Il lavoratore fonda la richiesta di decreto ingiuntivo anche nei confronti della Cassa sul diverso orientamento, secondo il quale tra la Cassa e il soggetto datore di lavoro intercorrerebbe una delegazione di pagamento, e secondo il

quale pertanto, ai sensi dell'art. 1271 c.c., la Cassa stessa non potrebbe opporre al lavoratore (delegatario) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, e quindi nemmeno l'inadempimento da parte di questi.

In realtà, anche a ritenere che nel caso di specie vi sia stata una delegazione di pagamento, con l'adesione tacita del delegatario, resterebbe evidente il riferimento al rapporto giuridico sottostante, e si tratterebbe quindi di una delegazione cd. Titolata. La delegazione sarebbe infatti disposta con la norma collettiva (art. 19 del CCNL) che impone al datore di lavoro l'obbligo di procedere all'accantonamento delle somme stabilite in ragione di valori percentuali, ed alla Cassa quello del versamento al lavoratore delle somme negli importi di cui ai commi precedenti, riferimento, questo secondo, che deve essere inteso come indirizzato alle somme effettivamente versate dal datore alla Cassa.

Segue pertanto l'accoglimento della domanda, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui lo stesso è rivolto alla opponente Cassa Edile.

In ragione della esistenza di autorevole precedente in senso contrario le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce , nella causa iscritta al nr. 3046/08 , e vertente tra Cassa Edile della Provincia di Avellino nei confronti di Finelli Domenico , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:

1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nella parte in cui l'ingiunzione è rivolta alla opponente Cassa Edile della Provincia di Avellino;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Avellino, 07 gennaio 2010

IL GIUDICE
Dott. Ciro Luce